

A

COPIA MODIFICATA IN BASE ALLE OSSERVAZIONI ED ALLE RICHIESTE DEI SIGNORI CONSIGLIERI COMUNALI.

(N. B. : Le modifiche e le integrazioni apportate risultano dal neretto e dalla sottolineatura contemporanea)

TITOLO I Principi generali

Articolo 1 Autonomia Statutaria e principi fondamentali

Il Comune di Cerzeto:

- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali. Nell'auspicare una rapida evoluzione verso la forma suddetta, si impegna a sostenere tale necessario processo e ad apportare in seguito le opportune modifiche ed integrazioni al presente statuto, dopo che la relativa legislazione nazionale e regionale sarà stata promulgata;
- d) salvaguarda e valorizza la propria identità etnico - culturale italo albanese, tutela, sviluppa e diffonde il proprio patrimonio storico, linguistico, etnico, artistico e culturale in generale. In ottemperanza alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n°482, si impegna a promuovere, a valorizzare ed a tutelare la propria specificità in ogni campo previsto dalla legge, in ossequio alla propria identità storico-culturale mantenuta e difesa per oltre cinque secoli.
- e) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé, come per ogni altro comune, uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- f) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- g) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità

Articolo 2 Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali, delle proprie origini etniche "arbereshe" e della relativa cultura e tradizioni.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la consistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti altre finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Cerzeto; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) promuovere e sostenere la piena integrazione nella società italiana degli emigranti, in cerca di una nuova Patria, anche al fine di contribuire al riequilibrio sociale, demografico, finanziario ed economico del nostro Paese;
 - c) sostenere la valorizzazione e la promozione delle attività culturali e sportive, come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEGLI ATTI D'UFFICIO

10.06.2000

"Consiglieri Comunali"

- d) perseguire la tutela, la conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, artistiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- e) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- f) garantire sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- g) perseguire la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; sostenere la garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- h) sostenere il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- i) garantire sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate, anche con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa in bilancio denominato "Fondo di solidarietà sociale";
- l) attuare il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Articolo 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale di Cerzeto è costituito dal Capoluogo e dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità *Cavallerizzo, San Giacomo, Colombra e Cerzeto Scalo*.
2. Il territorio del Comune si estende per 21,80 Kmq. confina con i comuni di *Mongrassano, Cervicati, Fuscaldo, Rota Greca, San Martino di Finita, Torano Castello e Bisignano*.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Cerzeto capoluogo *omissis ...*.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5. All'interno del territorio del comune di Cerzeto non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento od il transito di ordigni bellici nucleari e sostanze radioattive.

Articolo 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti, nel sigillo e nel suo gonfalone si identifica con il nome di *Comune di Cerzeto - Provincia di Cosenza*.
2. Lo stemma del Comune è come descritto nel decreto del Consiglio dei ministri n: 73 del 10.06.1977, registrato alla Corte dei Conti, reg. n. 6 Presidenza, foglio n. 2, in data 05.07.1977; trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio centrale dello Stato in data 20.07.1977; trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico in data 02.08.1977; reg. anno 1977, pag. n. 73. La descrizione dello stemma è la seguente: « ... di rosso all'albero d'argento, nodrito sulla cima centrale di tre monti all'italiana d'oro. Ornamenti esteriori da Comune » La descrizione del gonfalone è la seguente: « ... drappo bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto, con la iscrizione centrata in argento: *Comune di Cerzeto*. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento »
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune;
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione, di norma vietata, dello stemma e degli altri simboli del Comune per fini non istituzionali e soltanto dove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5

Consiglio comunale dei ragazzi.

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale.

Articolo 6

Programmazione e cooperazione.

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la *Provincia di Cosenza*, con la *Regione Calabria* e la *Comunità Montana Media Valle Crati*.
3. Ai fini di cui sopra, l'ente persegue la finalità di promuovere e sostenere forme di aggregazione e di cooperazione con altri comuni contigui, e di realizzazione di progetti sovracomunali per la soluzione di problemi comuni, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Articolo 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata la facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEGLI ATTI D'UFFICIO

10 AGO. 2000

Il Segretario Comunale

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Articolo 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Articolo 10

Norme generali di funzionamento Sessioni e convocazioni

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal relativo regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. L'attività del Consiglio comunale si svolge in *sessione ordinaria* o *straordinaria*. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle "linee programmatiche del mandato", del "bilancio di previsione" e del "rendiconto della gestione", di "strumenti urbanistici" e "modifiche statutarie". Sono da considerarsi straordinarie tutte le restanti sedute in cui il Consiglio è convocato per l'esercizio delle altre funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge o dallo statuto. Il Consiglio è altresì convocato in *seduta straordinaria* quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa, o su richiesta della Giunta, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri. In tali ultimi casi la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio nello stesso giorno della notifica ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEGLI ATTI STATUTICI

n. 10 AGO 2000

Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni...

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno quattro giorni prima della seduta, nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima, nel caso di sessioni straordinarie, e almeno 12 ore prima nel caso di sedute convocate d'urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo l'elezione per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

12. L'iniziativa di proposta di atti e provvedimenti di competenza consiliare spetta al Sindaco, alla Giunta e a tutti i singoli consiglieri, anche in forma congiunta. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

13. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

14. Le votazioni sono effettuate, di norma, con votazione palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai soli casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

15. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge, lo statuto o il regolamento, esse devono essere segrete.

16. Alle sedute del Consiglio comunale assiste il Segretario comunale, coadiuvato da un funzionario preposto alla redazione del verbale. Possono partecipare, inoltre, altri funzionari responsabili dei servizi, per trattare specifici argomenti, nonché esperti esterni all'ente.

17. Le sedute del Consiglio comunale possono essere registrate con mezzi audio e possibilmente anche video. La mancata registrazione, per cause varie, non invalida la seduta consiliare e/o i punti all'ordine del giorno discussi.

Articolo 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale. **A tal fine, il documento contenente le linee programmatiche di cui al comma primo è trasmesso a tutti i consiglieri comunali almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione, onde garantire la più ampia partecipazione possibile da parte del Consiglio Comunale.**

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e, dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 12

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da

Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, nonché esperti esterni per l'esame di specifici argomenti. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi richiedano.

5. Il principale compito delle *Commissioni permanenti* è l'esame preparatorio degli atti deliberativi di competenza del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni demandate a detto organo. Il compito delle *Commissioni temporanee* e delle *Commissioni speciali* è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio comunale.

Articolo 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità locale, alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di "*consigliere anziano*" sono esercitate dal consigliere che nell'elezione alla carica abbia ottenuto il *maggior numero di preferenze*. A parità di voti, sono esercitate dal *più anziano di età*.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni del Consiglio per *tre volte consecutive* senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricezione. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. Il presente statuto recepisce integralmente quanto disposto dall'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 in fase esecutiva, dal decreto del Ministero dell'Interno 04.04.2000, n. 119, in ordine al riconoscimento una indennità di funzione al Sindaco ed agli amministratori e di un gettone di presenza ai Consiglieri che partecipano alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni. Si prevede inoltre che, a richiesta dei consiglieri interessati, il gettone di presenza possa essere trasformato in indennità di funzione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. La misura dei gettoni di presenza, o dell'indennità di funzione sarà quella stabilita dalla legge.

5. In ogni circostanza in cui occorra procedere alla nomina di rappresentanti delle minoranze consiliari negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni, ovvero in seno a Commissioni consiliari o ad altri organismi di qualsiasi natura, in base a disposizioni di legge, del presente statuto regolamentari, la designazione e la nomina dei suddetti rappresentanti spetta esclusivamente ai gruppi di minoranza presenti in Consiglio che vi provvedono, secondo necessità attraverso una o più votazioni, diverse e separate rispetto a quelle della maggioranza consiliare, e con partecipazione riservata ai soli componenti degli stessi gruppi di minoranza.

Articolo 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento, hanno il diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori,

conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non abbiano preso parte alla votazione, avvalendosi della facoltà di astensione, oppure che abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

6. Il consigliere che, per motivi personali, professionali, di parentela, o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per tutta la durata del dibattito e della votazione sulla medesima, richiedendo che tale circostanza sia fatta constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi in cui possa considerarsi sussistente il conflitto d'interesse.

7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino all'esecutività dell'atto di nomina dei loro successori.

8. Il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali in carica non possono assumere incarichi, né offrire consulenze, nemmeno a titolo gratuito, nei confronti del Comune di Cerzeto, nonché di enti, aziende, istituzioni ed altri organismi di diversa natura cui il comune partecipa, oppure dipendenti dal comune o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

Articolo 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati d'ufficio nelle liste che si sono presentate alle elezioni, e i relativi Capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Nell'ipotesi che in alcuna lista partecipante alle elezioni sia risultato eletto un solo consigliere, si intenderà comunque costituito un gruppo autonomo e l'unico consigliere eletto sarà considerato automaticamente Capogruppo, salvo diversa opzione da comunicarsi nei modi di cui al primo capoverso del presente comma.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri. **Anche tale opzione deve essere comunicata nei modi di cui al primo capoverso del presente comma.**

3. È istituita presso il Comune di Cerzeto la **Conferenza dei Capigruppo**, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 14, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 31, comma 7-ter, della legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso il dipendente addetto **all'Ufficio segreteria** del Comune.

5. Ai Capigruppo consiliari è consentito di ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari hanno il diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco. In caso di carenza di locali idonei, potrà essere destinata ai fini di cui sopra l'aula consiliare.

Articolo 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche che risultano connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DEGLI ATTI

13 AGG 2000

11

Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha, inoltre, competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei *rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni*.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti *attribuzioni* quale organo di *amministrazione*, di *vigilanza* e poteri di *autorganizzazione* delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 17

Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e legale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonchè l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge n. 142/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, ove ne ricorrano i presupposti di legge e di opportunità comunque previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio, ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 19

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DECL. ART. 100 D. L. 502/1992

11/10/2003

- a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare in Giunta ne dispone la convocazione e la presiede;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare;
- f) ha il potere di delegare, in via generale oppure in via particolare e parziale, le sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori, oppure a consiglieri comunali, fatta eccezione per quelle che per legge non risultano delegabili.

Articolo 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato tale dal Sindaco ed è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Articolo 21

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere *motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati*, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 22

Dimissioni o impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulla sussistenza dell'impedimento e sulle sue ragioni.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione della commissione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione medesima, entro dieci giorni dalla presentazione.

Articolo 23

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di diritto politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i

Consiglio comunale
Giunta

programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività

Articolo 24 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da QUATTRO assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri comunali. Possano tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, fino ad un massimo di DUE, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Non può essere nominato assessore esterno colui che abbia concorso come candidato all'elezione del Consiglio comunale in carica, senza risultare eletto. All'assessore esterno non può essere conferita la delega generale a svolgere le funzioni di Vicesindaco.

3. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.

Articolo 25 Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni degli assessori sono efficaci fin dal momento della presentazione e; pertanto, sono irrevocabili.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di terzo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 26 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, essa è presieduta dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore anziano, individuato nel più anziano di età fra quelli nominati nella Giunta in carica. Tale figura, come sopra definita, assume inoltre rilevanza giuridica in tutte le circostanze espressamente previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Gli assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Essi esercitano, per delega del Sindaco e nel rispetto dei ruoli gestionali di competenza della burocrazia comunale, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito dei settori di attività espressamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le prerogative e le responsabilità connesse alle funzioni conferite, e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

5. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Analogamente, le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio nello stesso termine.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEGLI ATTI D'UFFICIO

10 AGO. 2000

Il

Il Segretario Comunale
(Dr. Giovanni Farina)

6. L'assessore nominato all'esterno del Consiglio esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Egli partecipa alle riunioni della Giunta comunale con ogni diritto spettante a ciascun assessore, **compreso quello di voto**. In relazione alle sue competenze egli può essere destinatario delle deleghe che il Sindaco intenda conferirgli. L'assessore esterno può prendere parte alle adunanze del Consiglio comunale, al fine di relazionare su specifici argomenti e con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle riunioni consiliari non influisce e non può essere computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per determinare la legalità della seduta e delle maggioranze necessarie per le votazioni.

7. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse assiste il Segretario comunale ed eventualmente il funzionario designato per la redazione del verbale. Possono essere eventualmente chiamati a prendere parte alle riunioni della Giunta, su disposizione del Sindaco, i funzionari responsabili dei servizi, con funzioni e compiti esclusivamente consultivi, di relazione ed illustrazione degli argomenti in discussione. Possono altresì essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore unico dei conti ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.

8. Le norme generali di funzionamento della Giunta comunale sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, le perizie di variante, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
 - l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - q) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DECRETI

10 AGO 2000

- r) determina, sentito il Revisore unico dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- s) approva il PEG;
- t) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.

TITOLO II Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I Partecipazione e decentramento

Articolo 28 Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II Associazionismo e volontariato

Articolo 29 Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'Associazione depositi in comune copia del proprio statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 30 Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione dei pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, ed in ogni caso non devono essere superiori a 15 giorni, né inferiori a 5 giorni.

Articolo 31 Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti e delle associazioni politiche, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, quali contributi in natura, strutture, beni o servizi a titolo gratuito.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEGLI ATTI DIUFFICIO
10 AGO. 2000

3. Le modalità di erogazione del contributo o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo regionale. L'erogazione di contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 32 Volontariato.

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce di cittadini in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e per le attività inerenti la protezione civile.
2. Le associazioni di volontariato riconosciute possono esprimere il proprio parere sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune opera in modo che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III Modalità di partecipazione

Articolo 33 Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme, le modalità ed i casi di tali consultazioni sono stabilite dal Consiglio comunale, con apposito atto deliberativo.
3. Tali consultazioni debbono intendersi particolarmente opportune e consigliate in vista della preparazione e delle decisioni riguardanti l'approvazione di piani urbanistici generali e di varianti a quelli esistenti.

Articolo 34 Petizioni

1. Chiunque, sia come singolo che in forma collettiva, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune, oppure per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale. La relativa risposta deve seguire entro e non oltre sessanta giorni dall'assegnazione all'organo.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 5% degli elettori, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio e negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELLI ATTI D'UFFICIO

10 AGO. 2000

Il

Il *Comune* Comunale

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli elettori del comune, ciascun consigliere può chiedere, con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio comunale, da convocarsi comunque entro trenta giorni.

Articolo 35

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 15% del totale avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta ed i pareri all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo pretorio, negli appositi spazi pubblici e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 36

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale, salvo quanto di seguito specificato.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di *tributi locali e di tariffe, d'attività amministrative vincolate* da leggi statali o regionali, e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) *statuto comunale;*
 - b) *regolamento del Consiglio comunale;*
 - c) *piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.*
 - d) ... OMISSIS ...
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere d'immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento, nel quale vengono stabilite le procedure d'ammissibilità i tempi e le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere, con atto formale, in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto.
8. Il mancato riconoscimento del risultato del referendum e delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere deliberato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente, e deve essere adeguatamente motivato.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 37

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino, in modo singolo o in forma associata, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati, o sottoposti a limiti di divulgazione.

CONSIGLIO COMUNALE

DECRETI

10 AGO. 2000

Il Segretario Comunale

- 
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
 4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
 5. In caso di diniego da parte del Sindaco, devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
 6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 38

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, pur con le limitazioni di cui al precedente articolo.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo pretorio, spazio facilmente accessibile a tutti situato nell'atrio del palazzo comunale. Per gli atti di maggiore rilevanza aventi una pluralità indistinta di destinatari, su indicazione del Sindaco, deve essere disposta l'affissione in appositi spazi a ciò destinati situati nelle vie e nelle piazze del territorio comunale (bacheche ed altri spazi idonei).
3. L'affissione all'Albo pretorio viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. L'informazione in generale deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa.
5. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
6. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Articolo 39

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO IV

Difensore civico

Articolo 40

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzione con altri comuni o con la Provincia di Cosenza. L'elezione avviene con votazione a scrutinio segreto, cui partecipa anche il Sindaco, ed a maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto. Dopo le prime tre votazioni, in caso di esito negativo, è richiesta nelle votazioni successive la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti necessari può far presente la propria candidatura all'Amministrazione comunale che predispone apposito elenco degli aspiranti, previo controllo e verifica dei requisiti da ciascuno dichiarati.
3. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di indipendenza, probità e competenza giuridica ed amministrativa e, comunque, siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o che svolgano, pur senza il diploma di laurea, attività professionali equipollenti, da valutarsi caso per caso.
4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Prima del suo ufficiale insediamento, il Difensore presta giuramento nelle mani del Sindaco, leggendo la seguente formula: «*Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DEGLI ATTI COMUNALI

10 AGO 2000

Stato e degli altro Organi legislativi, la normativa comunitaria vigente e di adempiere alle mie funzioni al scopo del pubblico bene e nell'interesse della comunità».

5. Non può essere nominato Difensore civico:

- a) colui che si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del Comune di Cerzeto e di altri comuni, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune di Cerzeto o che ricevano da esso, qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- d) chi eserciti qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori del comune, i suoi dipendenti od il Segretario comunale;
- f) coloro che abbiano svolto funzioni di consigliere o amministratore nella precedente tornata elettorale.

Articolo 41

Decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause riguardanti in alcun modo l'Amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Articolo 42

Funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune, allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore civico deve intervenire, dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa, affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme della legge.
4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare, affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui. A tal fine egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'articolo 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

Articolo 43

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessari allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. A tal riguardo, il Difensore può procedere, d'intesa con il funzionario responsabile, all'esame congiunto dell'atto a lui sottoposto. Ove fossero riscontrate,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEGLI ATTI D'UFFICIO

11-3-2003

- in contraddittorio con il responsabile dell'ufficio, irregolarità nell'atto esaminato. Il Difensore può chiedere l'adozione di provvedimenti, anche in via di autotutela, che valgano a sanare le irregolarità individuate.
4. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
 5. Il Difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
 6. È facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine, egli deve essere messo al corrente della data prevista per dette riunioni.

Articolo 44

Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando suggerimenti che ritiene più opportuni, allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione del Difensore civico deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco, affinché siano discussi dal Consiglio comunale che deve essere convocato entro trenta giorni.

Articolo 45

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione annuale, il cui importo è determinato dal Consiglio comunale, fatta salva l'eventualità che la persona designata a svolgere tale funzione offra la propria opera e le proprie prestazioni a titolo puramente gratuito.

CAPO V

Procedimento Amministrativo

Articolo 46

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque, sia come singolo che in forma associata e collettiva, sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 47

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che abbia presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

COPIA COLLEZIONATA ALL'ORIGINALE

DEGL. DIR. 10/06/2000

10 AGO. 2000

11

Il Sindaco Comunale

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta, o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'ufficio comunale procedente istanze, memorie, proposte, oppure produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 48

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine, non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora, per l'elevato numero degli interessati, sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'articolo 38 dello statuto.

Articolo 49

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso, è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO III

Attività amministrativa

Articolo 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia di Cosenza.

Articolo 51

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi, o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi, da gestirsi con diritto di privativa, sono stabiliti dalla legge.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL
DEGLI ATTI D'UFFICIO
16 AGO. 2000

Articolo 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) *in economia*, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) *in concessione a terzi*, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) *a mezzo di azienda speciale*, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) *a mezzo di istituzione*, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) *a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico*, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) *a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni*, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune medesimo.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 53

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 54

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. n. 2578/1925, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO

11.08.2000

Il Segretario Comunale

n. 10-860-2000

Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'Assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 59

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, o sugli interventi, o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO IV

Uffici e personale

CAPO I

Uffici

Articolo 60

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 61

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e la funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi ed eventualmente al Direttore generale.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 62

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Ai funzionari responsabili dei servizi ed eventualmente al Direttore spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati e in adempimento dei fini istituzionali richiesti, il compito di definire le strategie operative e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che vengono aggregate, secondo criteri di omogeneità in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 63

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Ciascun dipendente è inoltre direttamente responsabile verso il funzionario responsabile dell'ufficio di appartenenza, eventualmente verso il Direttore e verso l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree, se titolare di posizione organizzativa, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore ove presente e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede, inoltre, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

CAPO II

Personale direttivo

Articolo 64

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. Nel caso di cui sopra, il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Articolo 65

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili delle gestioni che, nello stesso tempo, rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni sono conferite dal Sindaco al Segretario comunale, ove ne ricorrano i presupposti di legge e sentita, comunque, la Giunta comunale.

Articolo 66

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predisponde la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni, sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Articolo 67

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Articolo 68

10.060.2000

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi ai quali sia attribuita la posizione organizzativa, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono, quando del caso, alla Giunta la nomina degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 38 della legge n. 142/1990.
3. I responsabili dei servizi, inoltre:
 - a) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni, nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - b) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - c) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - d) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente, in stretta connessione con le esigenze di servizio e secondo i criteri e le direttive impartite dal Sindaco;
 - e) concedono le licenze agli obiettori di coscienza eventualmente in servizio presso il comune;
 - f) rispondono, nei confronti del Direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad esso sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 69

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nel rispetto delle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza dei posti o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 127/1997.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 70

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo e con convenzioni a termine, per il perseguimento di obiettivi determinati.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEGLI ATTI D'UFFICIO
10 AGO. 2000

31 10 AGO. 2000

Il Segretario comunale
(Dr. Giovanni Corina)

2. Le norme regolamentari, per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla amministrazione, devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 71

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del D. Lgs. N. 504/1992.

CAPO III

Il segretario comunale

Articolo 72

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Articolo 73

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale assiste alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco o a colui che legalmente lo sostituisce. Per la redazione dei verbali, egli può avvalersi della collaborazione di funzionari e/o altri dipendenti comunali.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su espressa richiesta, formula specifici pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri su questioni volta per volta singolarmente e specificamente individuate.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale del Difensore civico.
4. Egli coordina e dirige l'ufficio comunale preposto ad attività elettorali in occasione di tutte le consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento, oppure conferitagli dal Sindaco.

Articolo 74

Vicesegretario comunale

1. È istituita la figura del Vicesegretario.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Le funzioni di Vicesegretario sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, ad uno dei responsabili degli uffici e dei servizi.

4. In caso di vacanza del posto di Segretario comunale, od in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesegretario lo sostituisce provvisoriamente nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
5. Il Vicesegretario prende parte ed assiste, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.
6. Qualora l'ente preveda nella propria dotazione organica la figura del Vicesegretario. il posto potrà essere coperto da soggetto in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 465/1997, per l'accesso al grado iniziale della carriera dei Segretari comunali.

CAPO IV LA RESPONSABILITA'

Articolo 75

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 76

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale, agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o ritardo ingiustificato di atti od operazioni, al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 77

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune, o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V Finanza e contabilità

COPIA IN UNO DEI
DELLI ATTI D'UFFICIO
n 10. AGO. 2000

Il Segretario Comunale
(Dr. Giovanni Parin)

Articolo 78
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 79
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 80
Amministrazione dei beni comunali

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso gli uffici preposti ai servizi finanziari e tecnici, la tenuta degli inventari e dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Articolo 81
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 82
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, secondo le previsioni della legge, e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CC
DEC

10 AGO. 2000

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa, con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore unico dei conti.

Articolo 83

Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il *fine* che con il contratto s'intende perseguire, l'*oggetto*, la *forma* e le *clausole ritenute essenziali*, nonché le *modalità di scelta del contraente*, in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 84

Revisore unico dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore unico dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 20 del D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 85

Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante, di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro DUE giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate d'ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 86

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
10/06/2008

Il _____

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

TITOLO VI Disposizioni diverse

Articolo 87

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 88

Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri d'indirizzo e di controllo.

Articolo 89

Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione d'opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, commi 1- 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

Articolo 90

Norma transitoria

1. I regolamenti previsti nel presente statuto devono essere adottati o, eventualmente, adeguati entro il termine del 31.12.2000, salvo diverse disposizioni di legge.
2. Il termine di cui al precedente comma 1 riveste, comunque, carattere ordinatorio.

Articolo 92

Modifiche - Abrogazioni - Revisione

1. Le modifiche e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale, con la procedura stabilita dalla legge e dal presente statuto.
2. Tutte le proposte di modificazione dello statuto sono sottoposte al parere preventivo degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio comunale. I pareri dei suddetti organismi, per essere presi in considerazione, devono essere resi entro il decimo giorno anteriore alla riunione consiliare.
3. Lo statuto, corredato dai certificati di esecutività e di pubblicazione, viene pubblicato sul BUR e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione dello statuto può essere presentata al Consiglio comunale soltanto unitamente alla proposta di deliberazione di nuovo statuto, in sostituzione di quello precedente.
5. Con l'entrata in vigore del presente statuto viene abrogato quello precedente.

Articolo 93

COPIA INFORMATICA ALL'ORIGINALE
DE... 10.060.2000

DE... 10.060.2000

Dr. Giovanni...
(Dr. Giovanni...)

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente statuto, previa approvazione dei competenti organi, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'ente.
2. Il Segretario comunale ed il Sindaco del Comune ne attestano l'entrata in vigore.
3. Spetta al Consiglio comunale promuovere tutte le iniziative volte a far conoscere lo statuto ai cittadini.



COPIA CONFEZIONATA ALL'ORIGINALE
DEC. 10/09/2000
D. 10 AGO. 2000

Il Sindaco Comunale
(D. G. Farina)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

N. 275 REG. GEN. DATA 2 OTT. 2000

LA PRESENTE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER LA DURATA DI GIORNI 30 DAL 01.09.2000 AL 01.10.2000 E CHE AVVERSO L'AVVISO MEDESIMO NON SONO STATE PRODOTTE OPPOSIZIONI O RECLAMI.

Visto:
IL SEGRETARIO

IL MESSO NOTIFICATORE